



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI BRICHERASIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 _

**OGGETTO: IMMOBILE GRAVATO DA LIVELLO A FAVORE DEL COMUNE.
AFFRANCAZIONE A RICHIESTA DELL'ATTUALE PROPRIETARIA**

L'anno DUEMILADIECI addì TREDICI del mese di MAGGIO
alle ore 17,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente
MERLO Ilario	- Sindaco	SI
CHIAPPERO Daniela	- Assessore	SI
FALCO Mauro	- Assessore	SI
MARCELLO Giacomo	- Assessore	SI
DEMARIA Imelda	Assessore	SI
MERLO Sergio	- Assessore	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra d'ARIENZO Giovanna

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: IMMOBILE GRAVATO DA LIVELLO A FAVORE DEL COMUNE.
AFFRANCAZIONE A RICHIESTA DELL'ATTUALE PROPRIETARIA.**

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che :

1. La Sig.ra DEPETRIS IDA chiede di affrancare il terreno di sua proprietà dal livello posto su di esso da tempo immemorabile.

Per tale operazione di affrancazione dichiara di essere disposta a versare a favore del Comune la somma di Euro 500,00 in via definitiva e transattiva.

A documentazione della proprietà la Sig.ra Depetris Ida ha presentato il certificato catastale dal quale risulta la proprietà in capo alla richiedente per denuncia di successione registrata a Pinerolo in data 10.06.1991 vol 209 n. 63;

2. L'Agenda del Territorio con Circ. 2 del 26.02.2004 Prot. 16813 a chiarimento di quesiti posti da alcune sue strutture periferiche, su iniziativa di alcuni Comuni "per l'affrancazione dei canoni relativi a terreni gravati da Usi Civici". In tale circolare viene riportato in stralcio il parere dell'Avv. Generale dello Stato CS/2749/02 del 15.01.2004 nel quale viene affermato che *".. In mancanza di una specifica indicazione di legge ed anche in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. 971 CC (infatti nel caso che ne occupa non si trasferisce la proprietà del fondo ma si fa venir meno semplicemente la debenza dei comuni) , la determinazione dirigenziale, da considerarsi "atto dovuto", con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri (interruzione del pagamento del canone ed eventuale richiesta di voltura...) , sembra possa essere considerato titolo idoneo per l'affrancazione ed il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati"*.

3. Dei livelli a favore di questo Comune, che gravano su alcune proprietà del territorio comunale, non è stato possibile:

- definire quanto e con quale atto questo privilegio sia sorto;
- nelle scritture contabili del Comune da oltre 30 anni non sono stati registrati incassi per canoni livellari;

4. La circolare Agenzia del Territorio 2/2004 sostiene che "con l'affrancazione poiché il legittimario e già titolare del diritto di proprietà, si verifica soltanto un effetto espansivo del diritto preesistente e il legittimario viene soltanto liberato dall'obbligo di corresponsione del canone annuo" (imposto, in allora, con il provvedimento di legittimazione, ma di cui non è stato rinvenuta traccia negli archivi di questo Comune).

5. La legge n. 16 del 1974 art. 1 ha disposto l'estinzione dei rapporti perpetui reali e personali costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941 in forza dei quali lo Stato .. ha diritto di riscuotere canoni, .., livelli in denaro o in derrate inferiore a Lire 1.000 (mille) annue;

6. Nel caso di canoni livellari non più corrispondenti da oltre 20 anni, ai sensi dell'art. 969 del C.C. la debenza del canone si affranca per usucapione, in quanto i contratti livellari con la L. 16.06.1927 n. 1766 sono stati di fatto privatizzati conferendo ai legittimari "la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è l'oggetto, costituendo titolo legittimo di proprietà e possesso" (Cfr. Cass.III Sez. 23.06.1993 n. 6940 e Cass. S.U. 08.08.1995 n. 8673) .

Visto il parere Favorevole del Responsabile Area Tecnica in ordine alla sola regolarità tecnica ;
Visto il parere Favorevole del Responsabile Servizio Finanziario;

CON VOTI unanimi resi nei modi e forma di legge, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI** accettare dalla Sig.ra Depetris Ida, c.f. DPT DIA 43E66 B171E , residente in Bricherasio in Str.le Torre Pellice 38, la somma di Euro 500,00 in via definitiva e transattiva a titolo di affrancazione della sua proprietà;
2. **DI** dare atto che il rapporto livellario si è estinto per usucapione e mancanza di esercizio del potere di ricognizione, nei termini (art. 969 C.C.) in quanto il canone livellario non è più stato corrisposto per oltre venti anni;
3. **DI** confermare che il livello gravato sul seguente mappale :
Fg. 36 n. 233 superficie are 28 e centiare 87 Pascolo U catastalmente intestato alla Sig.ra DEPETRIS IDA può considerarsi estinto per consolidamento dell'usucapione, in quanto il canone non è mai stato corrisposto, né è stato prodotto verbale di ricognizione entro il diciannovesimo anno dall'ultimo pagamento (in atti non risultano pagamenti da oltre venti anni).

Inoltre,
Considerata l'urgenza, con successiva separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del T.U. n.267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Ilario MERLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Giovanna d'Arienzo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 MAG. 2010 senza opposizione.

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

In data 18. MAG. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li



.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data.....

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi Art. 134 del T.U. n. 267/2000

Li, 18 MAG. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

